

---

# PATRIZIATO DI AIROLO



## **Regolamento patriziale del Patriziato di Airolo**

(del 20 dicembre 1998)

### **Regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali**

(del 20 dicembre 1998)

Edizione luglio 1999

---

## Indice degli articoli del Regolamento patriziale del Patriziato di Airola

### TITOLO I: NOME DEL PATRIZIATO – SUDDIVISIONE E CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIONE – SIGILLO

Art. 1	Definizione e estensione
Art. 2	Altri Enti
Art. 3	Riconoscimento
Art. 4	Sigillo

### TITOLO II: BENI PATRIZIALI

#### Capo I: Amministrazione

Art. 5	Pubblico concorso
--------	-------------------

#### Capo II: Modi di godimento

##### A. Generalità

Art. 6	Oggetto. Diritto di godimento
Art. 7	Pascolazione, aderbamento. Tassa. Bestiame bovino. Ovini e caprini
Art. 8	Raccolta di funghi e bacche
Art. 9	Minerali e fossili. Autorizzazione. Domanda e durata. Salvaguardia dell'ambiente. Occupazione e notifica di "forno". Controllo. Tasse. Perforatrici e esplosivi

##### B. Alpi

Art. 10	Denominazione e piede. Affitto. Boggia. Altre destinazioni
Art. 11	Canone d'affitto
Art. 12	Boggia
Art. 13	Boggiamento
Art. 14	Limitazioni
Art. 15	Tasse di boggia
Art. 16	Costruzione e manutenzione. Consegna. Riconsegna. Responsabilità

##### C. Boschi

Art. 17	Taglio piante. Divieto
Art. 18	Raccolta libera
Art. 19	Frondifere
Art. 20	Legna da ardere
Art. 21	Legname d'opera e lavorato
Art. 22	Domande
Art. 23	Costo

#### **D. Occupazione di terreno**

- Art. 24 Divieto di costruzioni  
Art. 25 Divieto deposito rifiuti. Sgombero

#### **E. Beni patrimoniali**

- Art. 26 Godimento. Amministrazione

#### **TITOLO III: APPARTENENZA AL PATRIZIATO**

- Art. 27 Stato di patrizio  
Art. 28 Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

#### **TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO**

##### **Capo I: Generalità**

- Art. 29 Organi

##### **Capo II: Assemblea patriziale**

- Art. 30 Composizione  
Art. 31 Attribuzioni  
Art. 32 Assemblee ordinarie. Date e oggetti  
Art. 33 Assemblee straordinarie  
Art. 34 Assemblea su domanda popolare  
Art. 35 Convocazione  
Art. 36 Luogo e giorno  
Art. 37 Numero legale  
Art. 38 Ordine del giorno  
Art. 39 Rinvio  
Art. 40 Ufficio presidenziale. Compiti del Presidente  
Art. 41 Scrutatori  
Art. 42 Verbale. Approvazione  
Art. 43 Sistema di voto  
Art. 44 Discussione e votazioni. Procedimento  
Art. 45 Maggioranze richieste  
Art. 46 Revoca delle risoluzioni  
Art. 47 Pubblicazione delle risoluzioni  
Art. 48 Casi di collisione  
Art. 49 Messaggi e rapporti  
Art. 50 Interpellanza  
Art. 51 Mozione  
Art. 52 Pubblicità

##### **Capo III: L'Ufficio patriziale**

- Art. 53 Composizione  
Art. 54 Competenza in generale  
Art. 55 Competenza in particolare  
Art. 56 Vicepresidente e Commissioni  
Art. 57 Riunioni  
Art. 58 Convocazione delle sedute. Direzione  
Art. 59 Votazioni

- Art. 60 Validità della seduta  
Art. 61 Frequenza  
Art. 62 Validità delle risoluzioni  
Art. 63 Revoca  
Art. 64 Collisione  
Art. 65 Divieto di prestazione  
Art. 66 Incompatibilità  
Art. 67 Verbale. Contenuto. Approvazione

##### **Capo IV: Disposizioni varie**

- Art. 68 Obbligo di discrezione  
Art. 69 Ispezione e rilascio di estratti  
Art. 70 Tassa di cancelleria  
Art. 71 Lavori e forniture

##### **Capo V: Dipendenti del Patriziato**

- Art. 72 Personale  
Art. 73 Segretario. Concorso. Statuto  
Art. 74 Periodo di prova  
Art. 75 Scioglimento del rapporto di impiego  
Art. 76 Requisiti  
Art. 77 Doveri di servizio  
Art. 78 Segreto d'ufficio  
Art. 79 Segretario. Compiti  
Art. 80 Provvedimenti disciplinari  
Art. 81 Stipendi dei dipendenti  
Art. 82 Onorari dei membri dell'Ufficio patriziale  
Art. 83 Diarie ed indennità per missioni  
Art. 84 Oneri sociali

##### **Capo VI: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione**

- Art. 85 Conti  
Art. 86 Diritto di firma. Pagamenti. Riscossioni  
Art. 87 Contabilità. Revisione esterna  
Art. 88 Commissione della gestione  
Art. 89 Presidente. Convocazione. Numero legale. Ispezione degli atti. Verbale. Votazione. Discrezione  
Art. 90 Attribuzioni  
Art. 91 Incompatibilità  
Art. 92 Collisione  
Art. 93 Rapporto  
Art. 94 Commissioni speciali

# Regolamento patriziale del Patriziato di Airolo

(del 20 dicembre 1998)

L'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI AIROLO

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione della legge organica patriziale (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

**adotta il seguente regolamento patriziale:**

## TITOLO I

### NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

**Art. 1**  
**Definizione e**  
**estensione**  
(Art. 1 LOP)

<sup>1</sup>Il nome del Patriziato è "Patriziato di Airolo"

<sup>2</sup>Il territorio del Patriziato di Airolo si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Airolo e su parte della giurisdizione territoriale del Comune di Fusio relativamente all'estensione dell'Alpe di Campo la Torba, corrispondente alla seguente descrizione geografica:

- a) nel confine giurisdizionale del Comune di Airolo (rif. carte topografiche 1:25'000, fogli no. 1231 Urseren, no. 1232 Oberalp pass, no. 1251 Val Bedretto e 1252 Ambri-Piotta):  
Pizzo Lucendro m.s.m. 2962  
Cresta del Poncionetto e Poncionetto m. 2543  
scende in linea con il laghetto dell'Alpe Rosso di Vinei m.2056  
continua con il Ri di Sozz coord. 685  
traversa coordinate 153 - 684.5  
discende nel Ri di Soria fino a Tre Croci  
sale al Pizzo Sella m. 2516  
poi al Madone m. 2758  
prosegue in cresta al Campanile m. 2740  
P.ne Vespero m. 2717  
Passo dei Sassi m. 2554  
Pizzo di Mezzodi m. 2653  
Passo del Büsen m. 2449  
Pizzo del Corno m. 2500  
Pizzo Sassello m. 2479  
scende al Sasso della Preda m. 2006

Capo VII: **Contravvenzioni**  
Art. 95 Multe. Ammontare  
Art. 96 Obbligo di segnalazione  
Art. 97 Procedura

#### TITOLO V: **REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI**

Art. 98 Ordinanze  
Art. 99 Convenzioni

#### TITOLO VI: **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE**

Art. 100 Entrata in vigore. Diffusione  
Art. 101 Norma abrogativa

prosegue sotto Cassina di Prato al Torrente Calcascia ca. m. 1600  
segue il torrente fin sotto le cascine Montagna m. 1426  
svolta a destra sulla Costa di Giof, poi diritti al Pont Sort m. 1036  
sale alla Bocchetta di Föise m. 2180  
Passo del Camoghè m. 2180  
Pizzo Camoghè m. 2353  
Pizzo Tom m. 2361  
Pizzo Stabbiello m. 2441  
Poncioni Negri m. 2606 - 2668  
Punta Negra m. 2714  
Capanna di Cadlimo m. 2570  
Piz Curnera m. 2796  
poi confine con Grigioni e Uri fino al Lucendro passando per  
Piz Borel m. 2952  
Piz Alv m. 2769  
Piz Barbarera m. 2803  
Piz Giubin m. 2776  
Piz Prevat m. 2876  
Pizzo Centrale m. 3000  
Blauberg m. 2812  
Pizzo Orsino m. 2661  
Pizzo dell'Uomo m. 2685  
ed arrivo al Pizzo Lucendro

- b) nella parte di giurisdizione del Comune di Fusio, "Alpe di Campo la Torba" (rif. carte topografiche 1;25'000, fogli no. 1251 Val Bedretto e 1252 Ambri-Piotta)  
coordinata 690.650 - 150.080  
coordinata 690.580 - 149.230  
coordinata 691.140 - 148.970  
coordinata 690.950 - 148.520  
coordinata 689.950 - 148.540  
Pizzi della Corona m. 2244, 2463  
Poncione dei Laghetti m. 2616  
Pizzo Cristallina m. 2911  
Pizzo Naret m. 2585  
Pizzo Madone m. 2758  
Pizzo Campanile m. 2740  
Poncione Vespero m. 2717  
Poncione Mezzodi m. 2653

**Art. 2**  
**Altri Enti**  
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

**Art. 3**  
**Riconoscimento**  
(art. 3 LOP)

Il Patriziato di Aiolo, Ente di diritto pubblico riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5948 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Art. 4**  
**Sigillo**

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Patriziato, che racchiude lo stemma del Canton Ticino

Sigillo:



TITOLO II  
**BENI PATRIZIALI**

Capo I  
**Amministrazione**

**Art. 5**

<sup>1</sup>L'amministrazione dei beni patriziali amministrativi e patrimoniali avviene a norma degli art. 5 e ss. LOP.

**Pubblico concorso**

<sup>2</sup>Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

(art. 12 cpv. 3 LOP)

<sup>3</sup>Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

<sup>4</sup>Il godimento e l'uso dei beni amministrativi è soggetto al prelievo di tasse o al pagamento dei prezzi fissati nel regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.

<sup>5</sup>Il godimento e l'uso dei beni patrimoniali è concesso a condizioni di mercato, sulla base di contratti scritti, favorendo a parità di condizioni il cittadino patrizio.

## Capo II

## Modi di godimento

## A. Generalità

<b>Art. 6</b> Oggetto	<sup>1</sup> Il godimento patriziale riguarda segnatamente i pascoli propriamente detti, gli alpi e i boschi.
<b>Diritto di godimento</b>	<sup>2</sup> Questo godimento è esercitato dalle famiglie patrizie iscritte come fuochi nell'apposito registro. <sup>3</sup> Sono parificati alle famiglie patrizie quelle non patrizie domiciliate nel Comune di Airolo con azienda agricola riconosciuta ai sensi della legislazione agricola. <sup>4</sup> Fatta eccezione per il godimento degli alpi, l'aderbamento, l'assegnazione della legna e l'uso dei beni patrimoniali, nel godimento dei beni patriziali i cittadini non patrizi sono parificati a quelli patrizi.
<b>Art. 7</b> Pascolazione aderbamento (Art. 28 cpv. 1 LOP)	<sup>1</sup> Ogni fuoco patrizio e non patrizio possessore di bestiame e residente nel Comune deve aderbare il bestiame alpeggiato o tenuto sui pascoli da Casa. <sup>2</sup> L'Ufficio patriziale provvede ogni anno al controllo del bestiame aderbato.
<b>Tassa</b>	<sup>3</sup> Ogni aderbante deve pagare per ogni capo di bestiame la tassa d'aderbamento prevista dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.
<b>Bestiame bovino</b>	<sup>4</sup> L'introduzione e il pascolo del bestiame bovino sono liberi in ogni tempo.
<b>Ovini e caprini</b>	<sup>5</sup> La pascolazione di capre e pecore è permessa giusta l'ordinanza sulla pascolazione che l'Ufficio patriziale emana a seconda delle circostanze.
<b>Art. 8</b> Raccolta di funghi e bacche	Le modalità di raccolta di funghi e bacche, sono regolate dal Municipio del Comune nella cui giurisdizione i fondi si trovano, in conformità dell'ordinamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna.
<b>Art. 9</b> Minerali e fossili	<sup>1</sup> In applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo del 26.11.1974 disciplinante la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili, il Patriziato di Airolo sottopone la ricerca e la raccolta di minerali e fossili alle seguenti condizioni.
<b>Autorizzazione</b>	<sup>2</sup> La ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili sul territorio del Patriziato di Airolo è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficio patriziale.
<b>Domanda e durata</b>	<sup>3</sup> L'autorizzazione vale per l'anno di riferimento e deve essere richiesta per iscritto entro il 31 maggio, allegando l'autorizzazione cantonale, nonché la prova dell'esistenza di un'assicurazione per la responsabilità civile. L'autorizzazione è rinnovabile.
<b>Salvaguardia dell'ambiente</b>	<sup>4</sup> Il ricercatore ha l'obbligo di non mettere in pericolo le persone e gli animali che circolano nei dintorni; deve rispettare gli stabili e gli impianti di qualsiasi genere; è tenuto, usando la massima prudenza, a non ostruire o danneggiare pascoli, sentieri, condotte, sbarramenti ed altre opere.

<b>Occupazione e notifica di "forno"</b>	<sup>5</sup> Quando un ricercatore lascia i suoi attrezzi in un "forno", lo stesso è da ritenersi occupato per tutto l'anno di validità dell'autorizzazione e non può essere manomesso da terzi. Un ricercatore può occupare un solo "forno" alla volta, con diritto di privativa anche per i due anni successivi. In casi eccezionali, l'autorità competente può prolungare questa durata. Un nuovo "forno" deve essere immediatamente notificato all'Ufficio patriziale, al Museo cantonale di storia naturale di Lugano e alla Sezione economia delle acque del Dipartimento del territorio e in seguito segnato con il numero dell'autorizzazione patriziale. Sono escluse occupazioni di parti estese di roccia.
<b>Controllo</b>	<sup>6</sup> Il ricercatore ha l'obbligo, se richiesto da incaricati autorizzati, di presentare per il controllo sia l'autorizzazione patriziale, sia quella cantonale.
<b>Tasse</b>	<sup>7</sup> La concessione dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.
<b>Perforatrici e esplosivi</b>	<sup>8</sup> L'uso di macchine perforatrici e/o esplosivi è per principio proibito. L'Ufficio patriziale, per quanto di sua competenza, può concedere permessi speciali per l'uso di macchine perforatrici e/o esplosivi. La relativa richiesta è da formulare in forma scritta, indicando l'ubicazione esatta del luogo dell'impiego e producendo la relativa autorizzazione cantonale. Il permesso speciale è subordinato al pagamento della tassa prevista dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.
	<sup>9</sup> Valgono per il resto le disposizioni del decreto legislativo 26.11.1974.

## B. Alpi

<b>Art. 10</b> Denominazione e piede (Art. 28 cpv. 1 LOP)	<sup>1</sup> Gli alpi del Patriziato sono:																				
	<table border="0"> <tr> <td>1. Campo la Torba</td> <td>con piede per 120 vacche</td> </tr> <tr> <td>2. Pesciùm</td> <td>con piede per 80 vacche</td> </tr> <tr> <td>3. Fieudo</td> <td>con piede per 90 vacche</td> </tr> <tr> <td>4. Pontino</td> <td>con piede per 130 vacche</td> </tr> <tr> <td>5. Sorescia e Sella</td> <td>con piede per 90 vacche</td> </tr> <tr> <td>6. San Gottardo - Fortünei</td> <td>con piede per 50 vacche</td> </tr> </table> <p>I piedi indicati possono variare di un massimo del 10% in più o in meno.</p> <table border="0"> <tr> <td>7. Rovinò e Rotondo caricati esclusivamente con sterli (vitelli, moiat e manze)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Lago e Froda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Lucendro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Ravina con il godimento sino al 21 giugno, come sin qui goduto e posseduto.</td> <td></td> </tr> </table>	1. Campo la Torba	con piede per 120 vacche	2. Pesciùm	con piede per 80 vacche	3. Fieudo	con piede per 90 vacche	4. Pontino	con piede per 130 vacche	5. Sorescia e Sella	con piede per 90 vacche	6. San Gottardo - Fortünei	con piede per 50 vacche	7. Rovinò e Rotondo caricati esclusivamente con sterli (vitelli, moiat e manze)		8. Lago e Froda		9. Lucendro		10. Ravina con il godimento sino al 21 giugno, come sin qui goduto e posseduto.	
1. Campo la Torba	con piede per 120 vacche																				
2. Pesciùm	con piede per 80 vacche																				
3. Fieudo	con piede per 90 vacche																				
4. Pontino	con piede per 130 vacche																				
5. Sorescia e Sella	con piede per 90 vacche																				
6. San Gottardo - Fortünei	con piede per 50 vacche																				
7. Rovinò e Rotondo caricati esclusivamente con sterli (vitelli, moiat e manze)																					
8. Lago e Froda																					
9. Lucendro																					
10. Ravina con il godimento sino al 21 giugno, come sin qui goduto e posseduto.																					
<b>Affitto</b>	<sup>2</sup> Sono alpi da affittare prima del boggiamento: <table border="0"> <tr> <td>1. Campo la Torba</td> </tr> <tr> <td>2. San Gottardo - Fortünei</td> </tr> <tr> <td>3. Sorescia e Sella, esclusa la Val Torta</td> </tr> </table>	1. Campo la Torba	2. San Gottardo - Fortünei	3. Sorescia e Sella, esclusa la Val Torta																	
1. Campo la Torba																					
2. San Gottardo - Fortünei																					
3. Sorescia e Sella, esclusa la Val Torta																					

- Boggia** <sup>3</sup>Sono caricati esclusivamente con vacche e manze i seguenti alpi:
1. Pesciüm
  2. Fieudo
  3. Pontino
- Altre destinazioni** <sup>4</sup>Gli alpi non caricati vengono gestiti come i beni patrimoniali.
- Art. 11  
Canone d'affitto** Gli alpi affittati sono messi a pubblico concorso al canone fissato dalla Commissione dei fitti agricoli istituita sulla base della legge cantonale sull'affitto agricolo.
- Art. 12  
Boggia** <sup>1</sup>Il godimento degli alpi indicati all'art. 9 cpv. 3 è gestito all'interno del Patriziato con il sistema delle bogge.
- <sup>2</sup>Per esercitare il godimento di un alpe con il proprio bestiame bovino durante i mesi estivi, gli aventi diritto "boggesi" si costituiscono, come da relativo contratto, in "consorzio" formando una società semplice di diritto privato denominata "Boggesi di .....".
- <sup>3</sup>I "boggesi" designano un responsabile (Console), che li rappresenta di fronte all'Ufficio patriziale.
- Art. 13  
Boggiamento** <sup>1</sup>Il boggiamento ha luogo ogni sei anni.
- <sup>2</sup>Entro il termine fissato dall'Ufficio patriziale ogni interessato (fuoco) procede alla notifica delle vacche, indicando l'alpe preferito.
- I gestori di un'azienda agricola riconosciuta ai sensi della legislazione agricola possono partecipare al boggiamento con un massimo di 35 capi di bestiame; tutti gli altri con 2 capi.
- I cittadini non patrizi possono partecipare al boggiamento solo se sono gestori di un'azienda agricola riconosciuta ai sensi della legislazione agricola e se sono domiciliati nel Comune di Airolo.
- <sup>3</sup>Pervenute le notifiche, per l'assegnazione degli alpi in questione l'Ufficio patriziale convoca gli interessati in assemblea allo scopo di esaminare le possibilità di una loro intesa bonale.
- <sup>4</sup>Se l'intesa bonale non è raggiungibile, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea del boggiamento, alla quale hanno diritto di partecipare e deliberare solo i cittadini che hanno partecipato al boggiamento.
- <sup>5</sup>L'Assemblea del boggiamento decide a maggioranza semplice dei votanti su ogni questione attinente il boggiamento, ritenuto che nella formazione della boggia il bestiame posseduto e svernato non può essere oggetto di riduzione. Le decisioni dell'Assemblea del boggiamento devono essere ratificate dall'Ufficio patriziale.
- <sup>6</sup>Dopo le decisioni dell'Assemblea del boggiamento i notificanti non possono più ritirare la notifica fatta e, riservato il caso di forza maggiore, sono in ogni caso tenuti a far fronte agli impegni presi.

- <sup>7</sup>Se nei cinque anni successivi il boggiamento un nuovo interessato (fuoco) avente diritto chiede di partecipare al godimento di un alpe caricato a boggia, l'Ufficio patriziale provvede a seconda delle possibilità del caso. La relativa richiesta deve essere presentata all'Ufficio patriziale entro il 1° aprile e evasa entro 30 giorni.
- <sup>8</sup>I boggesi entrano in possesso dell'alpe il 1° giugno.
- Art. 14  
Limitazioni** <sup>1</sup>L'Ufficio patriziale può intervenire in ogni momento a tutelare gli interessi del Patriziato su quelli dei boggesi, quando le circostanze lo richiedono.
- <sup>2</sup>Di regola nella pascolazione è vietato alla boggia di oltrepassare i confini dell'alpe. L'Ufficio patriziale, per quanto riguarda i confini fra l'alpe e i pascoli di casa, d'intesa con i boggesi e altri interessati, può concedere delle deroghe.
- <sup>3</sup>Con il consenso dell'Ufficio patriziale sull'alpe è possibile tenere capre.
- Art. 15  
Tasse di boggia** Per il godimento degli alpi migliorati caricati a boggia e per bestiame tenuto sui pascoli di casa dopo il carico degli alpi viene riscossa la tassa stabilita dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.
- Art. 16  
Costruzione e manutenzione** <sup>1</sup>La costruzione e la manutenzione ordinaria degli stabili, degli accessorie degli impianti fissi, degli acquedotti, delle vie d'accesso ai pascoli per il bestiame sono a carico del Patriziato.
- <sup>2</sup>A carico del Patriziato è pure la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà, nella misura in cui il loro deperimento non sia causato dal cattivo uso o da negligenza imputabile all'avente diritto al godimento.
- <sup>3</sup>La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette opere sono decise dall'Assemblea patriziale sulla base di un apposito messaggio presentato dall'Ufficio patriziale, rispettivamente in sede di approvazione dei conti preventivi.
- Consegna** <sup>4</sup>All'inizio di ogni investitura e a ogni riconsegna degli alpi e delle infrastrutture l'Ufficio patriziale e l'avente diritto al godimento allestiscono e controfirmano i seguenti documenti:
- a) l'inventario degli stabili, degli accessori e delle infrastrutture appartenenti al Patriziato, che rientrano nel godimento dell'alpe;
  - b) i regolamenti e le modalità d'uso degli impianti e delle attrezzature appartenenti al Patriziato che rientrano nel godimento dell'alpe, allestiti dall'Ufficio patriziale.
- Riconsegna** <sup>5</sup>Alla fine di ogni investitura gli alpi devono essere riconsegnati all'Ufficio patriziale nello stato conforme a un corretto uso, procedendo in contraddittorio alla verifica dell'inventario, alla registrazione degli accessori e delle infrastrutture mancanti e all'elencazione degli eventuali danni.
- Responsabilità** <sup>6</sup>L'avente diritto al godimento dell'alpe si assume le spese per la sostituzione dei beni mancanti e risponde per i danni verificati in occasione della riconsegna.

**C. Boschi**

**Art. 17**  
**Taglio piante**  
**Divieto** E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza l'autorizzazione dell'Autorità forestale.

**Art. 18**  
**Raccolta libera**  
<sup>1</sup>La raccolta di legna morta e giacente con diametro fino a 16 cm è gratuita.  
<sup>2</sup>Le piante atterrate per effetti di valanghe, venti impetuosi, scoscendimenti ecc., non possono essere manomesse, se non con l'autorizzazione delle Autorità forestali e patriziali.

**Art. 19**  
**Frondifere**  
(Art. 29 LOP) Per il taglio di frondifere, limitatamente al proprio fabbisogno, è necessario il consenso dell'Ufficio patriziale e dell'Ufficio forestale del primo circondario; è vietato nei boschi dove le esigenze selvicolturali lo richiedono.

**Art. 20**  
**Legna da ardere**  
<sup>1</sup>Ogni fuoco patrizio ha diritto limitatamente al proprio fabbisogno entro la giurisdizione comunale, a 12 steri di legna da ardere all'anno.  
<sup>2</sup>L'assegnazione del legname concesso viene effettuata dal personale forestale.

**Art. 21**  
**Legname d'opera e lavorato**  
(Art.30 cpv. 2 LOP) Ogni patrizio maggiorenne ha diritto a prezzo di favore e limitatamente al proprio fabbisogno entro la giurisdizione comunale a un quantitativo di legname d'opera o lavorato non superiore ai 20 metri cubi ogni 10 anni.

**Art. 22**  
**Domande**  
<sup>1</sup>Le domande di legname devono essere presentate all'Ufficio patriziale entro il 1° maggio e il legname ritirato entro un anno.  
<sup>2</sup>Ogni domanda di legname dovrà essere debitamente motivata.  
<sup>3</sup>Ad assegnazione avvenuta, l'Ufficio patriziale si ritiene sgravato da ogni e qualsiasi responsabilità per la qualità del legname consegnato all'assegnatario e per gli eventuali danni che l'ulteriore giacenza causa.  
<sup>4</sup>Il legname non ritirato entro i termini prescritti ritorna di proprietà del Patriziato e l'assegnatario perde ogni diritto.

**Art. 23**  
**Costo** Il costo della legna da ardere e da opera è stabilito dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.

**D. Occupazione di terreno**

**Art. 24**  
**Divieto di costruzioni** L'erezione di costruzioni sul terreno patriziale necessita oltre che le autorizzazioni dipendenti dalla legislazione edilizia, anche la specifica autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

**Art. 25**  
**Divieto deposito rifiuti**  
**Sgombero**  
<sup>1</sup>E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.  
<sup>2</sup>L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero, o provvedere in proprio in caso di inesecuzione, con le spese a carico del contravventore.

**E. Beni patrimoniali**

**Art. 26**  
**Godimento**  
<sup>1</sup>L'Assemblea patriziale ha la facoltà di destinare ad altri scopi le zone non più sfruttate tradizionalmente, le cascine in disuso e quelle che non sono inserite nell'inventario di un alpe.

**Amministrazione**  
<sup>2</sup>L'Ufficio patriziale amministra i beni patrimoniali e in particolare gli stabili di reddito secondo regole di mercato, favorendo a parità di condizioni il cittadino patrizio.

## TITOLO III

## APPARTENENZA AL PATRIZIATO

**Art. 27**  
**Stato di patrizio** Lo stato di patrizio e l'esercizio dei diritti patriziali, sono definiti dal Titolo IV, Capo I, II, III della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita, il riacquisto dello stato di patrizio e dal relativo Regolamento d'applicazione.

**Art. 28**  
**Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi** Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi è disciplinato dagli art. 56 e segg. LOP e relativo Regolamento d'applicazione.

## TITOLO IV

## ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

## Capo I

## Generalità

**Art. 29**  
**Organi**  
(Art. 64 LOP) Gli organi del Patriziato sono:  
a) l'Assemblea patriziale  
b) l'Ufficio patriziale



## Capo II

## Assemblea patriziale

**Art. 30**  
**Composizione**  
(Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

**Art. 31**  
**Attribuzioni**  
(Art. 68 LOP)

<sup>1</sup>L'Assemblea elegge, per scrutinio popolare, i membri dell'Ufficio patriziale e il Presidente.

<sup>2</sup>L'Assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie e lo stipendio del Segretario del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- l) nomina la Commissione della gestione e le eventuali Commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

**Art. 32**  
**Assemblee ordinarie**  
**Date e oggetti**  
(Art. 71 e 69 cpv. 3 LOP)

<sup>1</sup>Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

<sup>2</sup>La prima si riunisce la quarta domenica di aprile e tratta i seguenti oggetti:

- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale;
- c) delibera sulle ulteriori trattande all'ordine del giorno.

<sup>3</sup>La seconda si riunisce la seconda domenica di dicembre e tratta i seguenti oggetti:

- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la Commissione della gestione;
- c) delibera sulle ulteriori trattande all'ordine del giorno.

**Art. 33**  
**Assemblee straordinarie**  
(Art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

**Art. 34**  
**Assemblea su domanda popolare**

<sup>1</sup>La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

<sup>2</sup>Essa deve essere motivata e gli oggetti su cui deliberare devono essere indicati esplicitamente.

<sup>3</sup>L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

<sup>4</sup>Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**Art. 35**  
**Convocazione**  
(Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

**Art. 36**  
**Luogo e giorno**  
(Art. 77 lett. a LOP)

Le Assemblee hanno luogo nel giorno e all'orario stabiliti nella sala patriziale.

**Art. 37**  
**Numero legale**  
(Art. 73 LOP)

<sup>1</sup>L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

<sup>2</sup>I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

**Art. 38**  
**Ordine del giorno**

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 39**  
**Rinvio**

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

**Art. 40**  
**Ufficio presidenziale**  
(Art. 77 lett. b LOP)

<sup>1</sup>All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

**Compiti del Presidente**

<sup>2</sup>Il Presidente dell'Ufficio presidenziale:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno e fa deliberare in merito.

- Art. 41**  
**Scrutatori**  
Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 42**  
**Verbale**  
(Art. 76 e 77 lett. c LOP)  
<sup>1</sup>Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:  
a) la data e l'ordine del giorno;  
b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;  
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;  
d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
- Approvazione.**  
<sup>2</sup>Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.
- Art. 43**  
**Sistema di voto**  
(Art. 77 lett. d LOP)  
<sup>1</sup>L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.  
<sup>2</sup>Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Art. 44**  
**Discussione e votazioni**  
(Art. 77 lett. d LOP)  
**Procedimento**  
<sup>1</sup>Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno, facendo dare preliminare lettura dei relativi messaggi e rapporti.  
<sup>2</sup>Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:  
a) **Votazioni preliminari**  
Vanno messe in votazione anzitutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.  
b) **Votazioni eventuali**  
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.  
c) **Votazione finale**  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- Art. 45**  
**Maggioranze richieste**  
<sup>1</sup>L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.  
<sup>2</sup>Per gli oggetti di cui all'art. 31 cpv. 2 lettera d),e),f) e g) del presente regolamento, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.  
<sup>3</sup>In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.
- Art. 46**  
**Revoca delle risoluzioni**  
(Art. 74 cpv. 2 LOP)  
<sup>1</sup>L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
<sup>2</sup>La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 33 del presente regolamento.

- <sup>3</sup>Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
- Art. 47**  
**Pubblicazione delle risoluzioni**  
(Art. 76 cpv. 2 LOP)  
Il Presidente dell'Ufficio patriziale pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
- Art. 48**  
**Casi di collisione**  
(Art. 75 LOP)  
<sup>1</sup>Il cittadino patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.  
<sup>2</sup>Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.  
<sup>3</sup>L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.  
<sup>4</sup>La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 49**  
**Messaggi e rapporti**  
(Art. 77 lett. e/f LOP)  
I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili presso la segreteria del Patriziato almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.
- Art. 50**  
**Interpellanza**  
(Art. 77 lett. g LOP)  
<sup>1</sup>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.  
<sup>2</sup>L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.  
<sup>3</sup>Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.  
<sup>4</sup>L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Art. 51**  
**Mozione**  
(Art. 77 lett. g LOP)  
<sup>1</sup>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.  
<sup>2</sup>Questo è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.  
<sup>3</sup>Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.  
<sup>4</sup>Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.  
<sup>5</sup>Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

**Art. 52**  
**Pubblicità**  
(Art. 77 lett. h LOP)

<sup>1</sup>Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

<sup>2</sup>Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III  
**L'Ufficio patriziale**

**Art. 53**  
**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

**Art. 54**  
**Competenza in generale**  
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda popolare di convocazione di un'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70 LOP.
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dalla legge.

**Art. 55**  
**Competenza in particolare**  
(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede per quanto occorrenti all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi ai regolamenti stessi;
- e) nomina il Segretario e assume l'ulteriore personale necessario;
- f) approva i piani di assessorato dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP (art. 15) e del presente regolamento (art. da 8 a 14);
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi, secondo le modalità degli art. 55 e ss. LOP;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le tasse di cancelleria;
- n) tiene l'inventario dei beni di proprietà del Patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposte alla sua vigilanza (art. 5 LOP);
- o) gestisce secondo le disposizioni della LOP (art. 22 e da 13 a 15 RLOP) il fondo di riserva forestale.

**Art. 56**  
**Vicepresidente e Commissioni**  
(Art. 90 e 91 LOP)

<sup>1</sup>Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un Vicepresidente.

<sup>2</sup>Designa pure i delegati nelle Commissioni proprie o esterne.

**Art. 57**  
**Riunioni**  
(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'ufficio patriziale.

**Art. 58**  
**Convocazione delle sedute**

<sup>1</sup>L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

<sup>2</sup>In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

<sup>3</sup>Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale

<sup>4</sup>Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

**Direzione**  
(Art. 94 lett. b LOP)

<sup>5</sup>Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

<sup>6</sup>Questi veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

<sup>7</sup>Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

**Art. 59**  
**Votazioni**  
(Art. 94 lett. d LOP)

<sup>1</sup>Le votazioni avvengono in forma aperta.

<sup>2</sup>Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

<sup>3</sup>Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

**Art. 60**  
**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP)

<sup>1</sup>L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione.

<sup>2</sup>Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 61**  
**Frequenza**  
(Art. 97 LOP)

<sup>1</sup>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

<sup>2</sup>L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

**Art. 62**  
**Validità delle risoluzioni**

<sup>1</sup>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti

<sup>2</sup>I membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

<sup>3</sup>Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

<sup>4</sup>In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

<sup>5</sup>Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

**Art. 63**  
**Revoca**  
(Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

**Art. 64**  
**Collisione**  
(art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

**Art. 65**  
**Divieto di prestazione**  
(Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

**Art. 66**  
**Incompatibilità**  
(Art. 83 e 84 LOP)

<sup>1</sup>La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di Segretario.

<sup>2</sup>Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

**Art. 67**  
**Verbale**

**Contenuto**

<sup>1</sup>Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

<sup>2</sup>Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

**Approvazione**  
(Art. 94 lett. e LOP)

<sup>3</sup>Il riassunto della discussione è registrato a parte e approvato nella seduta successiva.

<sup>4</sup>Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Capo IV

**Disposizioni varie**

**Art. 68**  
**Obbligo di discrezione**  
(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue Commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni.

**Art. 69**  
**Ispezione e rilascio di estratti**  
(Art. 94 lett. f LOP)

<sup>1</sup>I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

<sup>2</sup>Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

<sup>3</sup>Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

<sup>4</sup>Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

<sup>5</sup>Gli estratti riferentisi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

**Art. 70**  
**Tassa di cancelleria**

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa le tasse di cancelleria previste dal regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali.

**Art. 71**  
**Lavori e forniture** (Art. 12, 15 e 95 LOP)

<sup>1</sup>I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 20'000.-

<sup>2</sup>Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 20'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo V

## Dipendenti del Patriziato

- Art. 72**  
Personale
- <sup>1</sup>L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il Segretario del Patriziato.
- <sup>2</sup>Gli ulteriori dipendenti necessari per l'espletamento dei suoi compiti sono assunti con contratto di diritto privato. A questi rapporti di lavoro sono esclusivamente applicabili il contratto di lavoro e le norme del CO.
- Art. 73**  
Segretario  
Concorso  
Statuto  
(Art. 101 LOP)
- <sup>1</sup>La nomina del Segretario è fatta per concorso pubblico.
- <sup>2</sup>Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
- <sup>3</sup>Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al Segretario entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- <sup>4</sup>Per tutto quanto non specificamente regolato dal presente regolamento fa stato per analogia la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato.
- Art. 74**  
Periodo di prova
- <sup>1</sup>Per il Segretario di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova.
- <sup>2</sup>Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni.
- <sup>3</sup>Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 75**  
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Trascorso il periodo di prova il Segretario può recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi.
- Art. 76**  
Requisiti  
(Art. 103 LOP)
- Il Segretario deve assolvere i seguenti requisiti:
- a) avere la nazionalità svizzera, possibilmente lo stato di patrizio, la formazione o l'esperienza necessaria.
- b) non essere in un grado di parentela definito dall'art. 75 cpv. 2 LOP con i membri dell'Ufficio patriziale.
- Art. 77**  
Doveri di servizio
- <sup>1</sup>Il Segretario deve adempiere coscienziosamente e con assiduità ai doveri inerenti la carica.
- <sup>2</sup>Nello svolgimento delle sue funzioni deve comportarsi in modo corretto e dignitoso; è tenuto al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme della buona educazione nei rapporti con il pubblico.
- Art. 78**  
Segreto d'ufficio
- <sup>1</sup>Il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.
- <sup>2</sup>Questo obbligo continua anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

**Art. 79**  
Segretario  
Compiti

<sup>1</sup>Il Segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige la amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

<sup>2</sup>In particolare il Segretario:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio, della tenuta e dell'aggiornamento di tutti i regolamenti, delle ordinanze patriziali e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

**Art. 80**  
Provvedimenti disciplinari  
(Art. 102 LOP)

<sup>1</sup>La violazione dei doveri d'ufficio da parte del Segretario è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

<sup>2</sup>L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale al Segretario deve essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

<sup>3</sup>Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto.

<sup>4</sup>I provvedimenti disciplinari sono impugnabili da parte del Segretario al Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>6</sup>È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

**Art. 81**  
Stipendi dei dipendenti

<sup>1</sup>Il Segretario riceve lo stipendio di fr. 1'500.-- mensili lordi, aggiornato al rincaro nella misura in cui viene aggiornato quello dei dipendenti dello Stato.

<sup>2</sup>Il personale assunto con contratto individuale viene remunerato secondo i parametri vigenti nel ramo.

**Art. 82**  
Onorari dei membri dell'Ufficio patriziale

<sup>1</sup>I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- a) Presidente: fr. 5'000.-- per quanto non debba essere supplito;
- b) Vicepresidente: fr. 1'300.-- e in caso di supplenza durevole del Presidente la parte spettante a questi pro rata;
- c) Membro fr. 1'000.--.

<sup>2</sup>Per ogni seduta o sopralluogo fr. 50.--

- Art. 83**  
**Diarie ed**  
**indennità per**  
**missioni**
- Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate superiori alle due ore, i membri dell'Ufficio patriziale delle Commissioni e il Segretario hanno diritto alle seguenti indennità:
- per mezza giornata fr. 50.--;
  - per una giornata intera fr. 100.--;
  - per le missioni sono rimborsate un'indennità chilometrica di cts. 50 e le spese effettive sopportate e giustificate, purché rientrino nei parametri comunemente ammessi.
- Art. 84**  
**Oneri sociali**
- Gli onorari, lo stipendio del Segretario e le diarie sono soggetti alle trattenute previste dalla legislazione sociale.

## Capo VI

## Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 85**  
**Conti**
- Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- Art. 86**  
**Diritto di firma**  
**Pagamenti**  
**Riscossioni**  
(Art. 111 LOP)
- I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.
  - Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
  - Per le operazioni relative ai conti correnti il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vicepresidente.
- Art. 87**  
**Contabilità**  
(Art. 113 LOP)  
**Revisione esterna**
- La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
  - L'Ufficio patriziale, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, può far revisionare il consuntivo da un organo di controllo esterno prima della sua trasmissione alla Commissione della gestione.
  - Il rapporto di revisione dell'organo di controllo esterno dev'essere se del caso allegato al consuntivo sottoposto all'esame della Commissione della gestione, ma non va presentato all'Assemblea.
- Art. 88**  
**Commissione**  
**della gestione**  
(Art. 68 lett. m  
e 77 lett. f LOP)
- La Commissione della gestione composta da 3 membri e 2 supplenti viene nominata, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria.
  - La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 89**  
**Presidente**
- Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente e il Segretario.
- Convocazione**
- La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

- Numero legale**
- Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.
- Ispezione degli atti**
- Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. Non così nell'ambito della funzione riservata loro dall'art. 90 cpv. 2.
- Verbale**
- La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione**
- Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione**
- I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni svolte e gli apprezzamenti fatti.
- Art. 90**  
**Attribuzioni**  
(Art. 114 LOP)
- La Commissione esamina e si pronuncia:
    - sul preventivo;
    - sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP, quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione;
    - sul consuntivo;
  - Sempre con riferimento agli aspetti finanziari, essa segue inoltre con regolarità, in modo critico, ma costruttivo, l'operato dell'Ufficio patriziale, accompagnandolo nel corretto assolvimento dei compiti di sua competenza.
- Art. 91**  
**Incompatibilità**  
(Art. 115 LOP)
- Non possono far parte della Commissione:
- i membri dell'Ufficio patriziale;
  - i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
  - coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, con i dipendenti del Patriziato e con il Segretario.
- Art. 92**  
**Collisione**  
(Art. 116 LOP)
- Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione.
  - Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
- Art. 93**  
**Rapporto**  
(Art. 117 LOP)
- La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
  - Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
  - Ogni Commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
  - Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

<sup>5</sup>L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese; di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

**Art. 94**  
Commissioni  
speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (e eventuali supplenti).

Capo VII

**Contravvenzioni**

**Art. 95**  
Mulle  
(Art. 118 LOP)  
Ammontare

<sup>1</sup>L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

<sup>2</sup>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilita da leggi federali o cantonali, va fino ad un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione, all'eventuale recidività e alle condizioni personali del contravventore.

**Art. 96**  
Obbligo di  
segnalazione  
(Art. 119 LOP)

<sup>1</sup>I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 68 del presente regolamento, che vengono a conoscenza di una trasgressione, devono fare rapporto all'Ufficio patriziale.

<sup>2</sup>Le segnalazioni fatte da terzi in qualsiasi forma devono essere subito verificate dall'Ufficio patriziale circa la loro veridicità.

<sup>3</sup>L'Ufficio patriziale si premura di assicurare le prove.

**Art. 97**  
Procedura

Per la procedura, i ricorsi, il pagamento, la commutazione della multa in arresto e la prescrizione fanno stato gli art. da 120 a 123 LOP.

TITOLO V

**REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI**

**Art. 98**  
Ordinanze

<sup>1</sup>L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

<sup>2</sup>Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

**Art. 99**  
Convenzioni

<sup>1</sup>Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento di compiti di natura pubblica locale.

<sup>2</sup>La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

<sup>3</sup>La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE**

**Art. 100**  
Entrata in vigore <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato

**Diffusione** <sup>2</sup>Un esemplare viene consegnato gratuitamente ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta all'Ufficio patriziale.

**Art. 101**  
Norma  
abrogativa Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 7 maggio 1974.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 dicembre 1998.

Il Presidente:

**Marco Dotta**

La Segretaria:

**Wanda Tonella**

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 250-RE-5592 del 28 aprile 1999.

# Regolamento sulle tasse, i prezzi e i corrispettivi delle prestazioni patriziali

(del 20 dicembre 1998)

- Art. 1** In applicazione del regolamento patriziale (in seguito RP) il godimento dei beni patriziali è assoggettato al pagamento di tasse, prezzi o corrispettivi, che vengono incassati dall'Ufficio patriziale.
- Art. 2** La tassa d'aderbamento (art. 7 cpv. 3 RP) per ogni capo di bestiame aderbante è:  
fr. 20.-- per le vacche, le manze, i cavalli e affini;  
fr. 10.-- per i moiat e per i vitelli;  
fr. 5.-- per i maiali, le capre e le pecore.
- Art. 3** La tassa per la raccolta di minerali e fossili (art. 9 cpv. 7 e 8 RP) è:  
fr. 50.-- per i richiedenti patrizi e/o domiciliati nel Comune;  
fr. 100.-- per i non domiciliati nel Comune di Airolo;  
fr. 200.-- per i costi amministrativi e di sopralluogo collegati con la prima richiesta del permesso speciale per l'uso di macchine perforatrici e/o esplosivi;  
fr. 300.-- per il rilascio del permesso speciale per l'uso di macchine perforatrici e/o esplosivi.
- L'Ufficio patriziale può chiedere la rifusione di eventuali spese supplementari occorse durante il periodo di validità del permesso e le spese di sopralluogo se lo dovesse ritenere necessario.
- Art. 4** La tassa per il godimento degli alpi migliorati caricati a boggia (art. 15 RP) è, per capo e per anno, di fr. 60.--.
- Art. 5** La tassa per il godimento dei pascoli da casa (art. 15 RP) è, per capo e per anno, di fr. 40.-- per vacche, manze, moiat e eventuali altri capi grossi e di fr. 10.-- per vitelli.
- Art. 6** L'assegnazione di legna da ardere o da opera già lavorata (art. 23 RP) è fatturata al prezzo di costo. Il prezzo, ottenuta la ratifica dell'Ufficio forestale del primo circondario, è pubblicato ogni anno all'albo patriziale.
- Per la legna da ardere destinata ai fuochi patrizi è concesso uno sconto del 10%.
- Per la legna da ardere destinata alla gestione degli alpi è concesso uno sconto del 30%.
- Per la legna da opera è imposta una maggiorazione del 10%.
- Per quantitativi oltre i 20 mc ogni dieci anni, il prezzo di mercato stabilito dall'Ufficio forestale del primo circondario.
- Il prezzo della legna è considerato al luogo del taglio; le spese di trasporto verso una specifica destinazione vengono fatturate in aggiunta, a parte.

- Art. 7** Le tasse di cancelleria (art. 70 RP), emesse e incassate secondo le modalità del presente regolamento, possono ammontare da fr. 10.-- a fr. 200.-- secondo un'ordinanza emessa dall'Ufficio patriziale.
- Art. 8** Su richiesta o d'ufficio in caso di mancato sollecito pagamento dopo emissione della bolletta, la tassa viene emessa dall'Ufficio patriziale con decisione formale.
- Contro la relativa decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio stesso entro 15 giorni dalla notificazione.
- Contro la decisione su reclamo, giusta gli art. 146 ss. LOP, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua notificazione.
- E' per il resto applicabile la LOP e la LPamm.
- Art. 9** Le tasse cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF (art. 28 LALEF).
- Art. 10** Le tasse e le fatturazioni per il legname devono essere emesse al più tardi entro un anno dal momento in cui ne è data la causa e devono essere incassate entro due anni dalla loro crescita in giudicato.
- La procedura esecutiva interrompe il decorso del termine utile per l'incasso.
- Art. 11** L'incasso dei corrispettivi dipendenti dall'uso da parte di terzi di beni patrimoniali avviene giusta le norme del diritto civile (art. 68 ss. CO), in conformità del relativo contratto.
- Art. 12** Il presente regolamento è stato adottato dall'Assemblea patriziale del 20 dicembre 1998.
- Entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e sostituisce l'Appendice al regolamento patriziale del 10 giugno 1975.

Per l'Assemblea patriziale:

Il Presidente:

**Marco Dotta**

La Segretaria:

**Wanda Tonella**

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 250-RE-5592 del 28 aprile 1999.